



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Decisione

Data di pubblicazione: SHAB - 09.05.2019

Numero di pubblicazione: BH07-0000000731

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Disposizione secondo l'art. 153 ORC, Marco Cervi Consulting

Marco Cervi Consulting
CHE-434.348.555
Via Maraini 15
6963 Pregassona

Situazione iniziale:

Decisione secondo l'art. 153 ORC

Disposizione:

L'Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino, nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi degli artt. 153 ss. dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti della ditta individuale:

Marco Cervi Consulting, Lugano (CHE-434.348.555), ritenuto che

I. secondo l'art. 153a cpv. 1 ORC, se terzi comunicano all'ufficio del registro di commercio che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio intima all'organo superiore di direzione o di amministrazione dell'ente giuridico di notificare per l'iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto. Conformemente all'art. 153a cpv. 2 lett. a ORC la diffida è fatta mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Se entro il termine impartito non è presentata alcuna notificazione o conferma, l'ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 153a cpv. 3 ORC). Ai sensi dell'art. 153b ORC, se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel FUSC entro il termine impartito, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa la cancellazione della ditta individuale, l'eventuale ulteriore contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio,

gli emolumenti e, se del caso, l'ammenda conformemente all'articolo 943 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni (CO). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un'ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio). Se ha luogo l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dei combinati artt. 12 e 18 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, oltre alle tasse per l'iscrizione, è riscossa una tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00;

II. lo scrivente ufficio è stato informato che l'ente giuridico in questione non disponeva più di un valido domicilio legale. Con lettera raccomandata del 17 gennaio 2019, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, lo scrivente ufficio ha diffidato la ditta in oggetto a notificare un recapito valido. A seguito della diffida, la ditta ha notificato un nuovo recapito (domiciliazione), senza tuttavia produrre una relativa dichiarazione di domiciliazione (art. 117 cpv. 3 ORC). Lo scrivente ufficio ha quindi rifiutato l'iscrizione, comunicandolo mediante invio raccomandato. La ditta non si è tuttavia più manifestata, motivo per cui, in data 18 marzo 2019, la diffida è stata pubblicata nel FUSC. Il termine di 30 giorni dalla pubblicazione è scaduto infruttuoso, senza che sia stata presentata la documentazione mancante per il ripristino del domicilio legale. La ditta in questione è quindi da considerare priva di un valido domicilio legale nel luogo di sede e deve essere cancellata d'ufficio dal registro di commercio;

III. visti la forma giuridica e l'importanza economica dell'ente

giuridico in oggetto, la tassa di cui all'art. 12 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio è fissata a CHF 50.00. Ritenuto come la persona obbligata alla notificazione si sia inizialmente manifestata, ma non abbia poi completato la documentazione come richiesto dallo scrivente ufficio e abbia quindi dimostrato disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un'ammenda pari a CHF 150.00;

sulla base dell'art. 153b ORC, decide:

1. La ditta individuale Marco Cervi Consulting, Lugano, è cancellata d'ufficio dal registro di commercio.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

La ditta è cancellata d'ufficio secondo l'art. 153b ORC, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato.

3. La tassa per l'iscrizione della cancellazione ammonta a CHF 40.00 (art. 18 combinato con l'art. 8 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio), oltre ad una tassa di CHF 50.00 per l'iscrizione della presente decisione (art. 12 Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio). Le spese amministrative ammontano a CHF 90.00.

4. È inflitta un'ammenda di CHF 150.00 a carico di Marco Alfredo Cervi.

5. Le tasse di iscrizione, di diffida e l'ammenda, per un totale di CHF 430.00, sono poste personalmente a carico di Marco Alfredo Cervi.

6. Ritenuto come il titolare non sia domiciliato in Svizzera, rispettivamente che il suo domicilio è ignoto, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC, conformemente all'art. 153b cpv. 2 lett. b ORC.

7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale:

Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino

Via Tognola 7

6710 Biasca

Indicazioni giuridiche:

In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.

Termine: 30 giornimese/i

Scadenza del termine: 11.06.2019

punto di contatto:

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio

Via A. Tognola 7

6710 Biasca